



# UNIVERSITA' AGRARIA di RIANO

Comune di Riano  
Provincia di Roma

N. 17 -27.12.2012

## Il Consiglio Universitario

### Premesso che:

- questo ente ha un proprio regolamento di fida pascolo approvato con deliberazione di pari rilevanza n. **04 del 31-05-2012** .il quale, in alcuni punti dell'articolato deve essere condizionato al Piano di Assestamento Forestale ai sensi del Regolamento regionale n.7/2005, dal momento che questa Amministrazione vuole riorganizzare il settore della fida pascolo regolamentando ogni fase della gestione di tale servizio, anche nelle zone boscate.

Udito il Presidente illustrare, articolo per articolo, la bozza del Regolamento posto all'attenzione del Consiglio.

Uditi gli interventi dei diversi consiglieri che hanno partecipato al dibattito.

Visto l'art. 59 del R.D. 332/1928.

Visto l'art. 20 dello Statuto dell'Ente.

Udite le proposte dei Consiglieri espresse nel corso del dibattito tenutosi durante la trattazione dell'argomento.

Acquisito il parere favorevole ex art. 49 del D.Lgs 267/2000.

Con votazione unanime resa nei modi di legge

### DELIBERA

- 1- di approvare le modifiche al vigente regolamento di Fida Pascolo che riguardano gli artt. 1-3-4-5-6-9-10-11-12 e 16, rispetto ai 20 di cui è composto il Regolamento che allegato alla presente deliberazione né costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2- Di disporre la pubblicazione di tale regolamento all'Albo Pretorio dell'Ente e di farvi la massima diffusione e pubblicità.
- 3- di stabilire che l'entrata in vigore del regolamento così modificato inizierà a far data dall'esecutività della presente deliberazione.

Il Consiglio Universitario

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 134 del D.Lgs 267/2000, con votazione favorevole unanime, resa separatamente nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

## **REGOLAMENTO PER FIDA PASCOLO STAGIONALE**

*(approvato con Delibera del Consiglio Universitario n. 17 del 28.11.2008)*

\* ( **modificato con delibera Consiglio universitario n.04 del 31-05-2012**)

\* ( **modificato con delibera Consiglio Universitario n.17 del 27.12.2012** )

### **ART.1**

#### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento, in applicazione a quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto e dalla L.R.28 ottobre 2002 n. 39 , disciplina l'esercizio del pascolo sui terreni di demanio civico dell'ente sui quarti di Fontana Larga, Bastianaccio, Santa Pace , con soprassuolo boschivo e/o arbustivo e/o erbaceo dell'Università Agraria di Riano .

### **ART.2**

#### **AUTORIZZAZIONI**

L'esercizio del pascolo sul demanio collettivo, riservato agli animali di razza bovina ed equina di proprietà dei soli utenti, è autorizzato dal Presidente secondo la procedura di seguito riportata.

Le domande di autorizzazione all'esercizio del pascolo, corredate da copia del registro di stalla e certificazione sanitaria, devono essere inoltrate annualmente all'Ente, entro il termine definito dal bando annuale, con l'indicazione della località richiesta, del periodo della fida, del numero dei capi distinti per specie, età e numero di contrassegno auricolare, eventuale marchio, nonché l'ubicazione dell'azienda richiedente. Dovranno essere, altresì, indicate le generalità complete del custode.

Il Presidente, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda all'Ente, tenuto conto del carico massimo che le aree destinate a pascolo possono sopportare, emette, qualora ne sussistono le condizioni, il relativo provvedimento autorizzativo .

### **ART.3**

#### **AREE DESTINATE A PASCOLO**

L'Ente entro trenta giorni dall'approvazione del presente regolamento, provvederà a comunicare le aree destinate a pascolo, tra le zone elencate al precedente art. 1, indicandone l'estensione e l'attuale stato vegetativo.

### **ART.4**

#### **NUOVE AREE DA DESTINARE A PASCOLO**

Per le eventuali nuove aree da destinare a pascolo, la deputazione agraria deciderà con propria deliberazione prima dell'approvazione del bilancio di previsione. Lo stesso Organo, potrà decidere eventuali turni di chiusura di uno dei quarti pascolo in argomento .

### **ART.5**

#### **UNITA' DI CARICO**

Il carico del bestiame va determinato in UBA (Unità Bestiame Adulto) tenuto conto dei seguenti indici di conversione:

- Bovini di età superiore o uguale a 2 anni = 1,00 UBA
- Bovini da 6 a 24 mesi = 0,60 UBA
- Vitelli ed equini di età fino a 6 mesi = 0,4 UBA
- Toro = 1,00 UBA
- Equini di età superiore a 6 mesi = 1,00 UBA

**ART. 6**  
**CARICHI MASSIMI POSSIBILI**

I carichi di bestiame possibili per ogni area devono tenere conto dell'attuale stato della cotica erbosa pascoliva.

Di norma i carichi di bestiame non possono essere superiori ai seguenti limiti distinti per terreni il cui soprassuolo è:

- Pascolo = 1,00 UBA ogni 1,4 Ha di superficie;
- Pascolo cespugliato = 1 UBA ogni 2,5 Ha di superficie;
- Bosco = 1 UBA ogni 4,8 Ha di superficie;

I presenti carichi massimi sono riferiti ai periodi di fida pascolo stagionale indicati all'art. 12 del presente regolamento.

**ART. 7**  
**VERIFICA DEI CARICHI MASSIMI POSSIBILI**

Le aree a pascolo, ogni tre anni, sono soggette a verifica dei carichi massimi possibili .

**ART. 8**  
**PASCOLI DETERIORATI**

Nel caso in cui questo Ente, gli addetti alla sorveglianza o le Associazioni Ambientaliste dovessero riscontrare fenomeni erosivi del suolo o smottamenti di terreni o gravi forme di danneggiamento della cotica erbosa pascolativa, si potranno determinare forme limitative del pascolo o il divieto per un periodo non inferiore a tre anni.

**ART.9**  
**DIVIETI**

- a) Il pascolamento di capre è vietato.
- b) E' vietato l'esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione, in rinnovazione, allo stadio di novellame (per i primi 6 anni dal taglio o fino al raggiungimento di 4,5 m di altezza), in quelli deperenti o percorsi da fuoco (per i primi 10 anni dall'incendio). In dette aree l'eventuale transito di animali deve avvenire utilizzando la viabilità preesistente.
- c) E' vietato l'esercizio del pascolo sui terreni pascolativi percorsi da fuoco per almeno un anno dal verificarsi dell'evento.
- d) E' fatto divieto dell'uso di aree pascolive, senza la prescritta autorizzazione.
- e) E' fatto divieto del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità.
- f) E' proibito introdurre al pascolo un numero di capi superiore a quello consentito.
- g) E' proibito introdurre gli animali fidati in località diverse da quella autorizzata .
- h) E' fatto divieto ai fidatari o ai custodi degli animali, di portare nel bosco strumenti da taglio o altri attrezzi che possono danneggiare le piante.
- i) \*E' fatto divieto a chiunque di accedere nei quarti di pascolo con automezzi di qualsiasi natura, ad eccezione che per il periodo di tempo strettamente necessario al rifornimento di foraggio per gli animali di proprietà dei singoli utenti".

**ART. 10**  
**MODALITA' DI PASCOLAMENTO ED OBBLIGHI**

- 1) L'esercizio del pascolo sui demani pubblici va effettuato previa autorizzazione del Presidente .
- 2) Nei terreni soggetti a pascolo il proprietario o l'affidatario degli animali deve sempre vigilare su questi.

- 3) E' consentito il pascolo senza custodia esclusivamente nel caso in cui i terreni siano provvisti di adeguate recinzioni.
- 4) Il bestiame autorizzato al pascolo deve sempre essere identificabile, mediante sistemi certi di riconoscimento autorizzati.
- 5) I fidatari non possono introdurre nelle aree fidate un numero di animali superiore a quello autorizzato.
- 6) I fidatari non possono in alcun caso fare uso del fuoco nei boschi, ma per il periodo loro fidato devono esercitare una vigile sorveglianza per la prevenzione e/o per la tempestiva segnalazione di eventuali incendi dei boschi o di altro danneggiamento arrecato ai boschi medesimi.
- 7) Nei terreni concessi a pascolo non possono essere sbarrati, con sistemi fissi, strade o viottoli di campagna.

## **ART.11 BENEFICIARI**

Nei pascoli dell'Ente saranno ammessi esclusivamente animali bovini ed equini di proprietà degli utenti dell'ente, come individuati a norma del vigente statuto. L'immissione del bestiame è subordinata al pagamento di una tassa di fida pascolo secondo le tariffe stabilite dalla Deputazione agraria con propria deliberazione .

Non potranno essere ammessi al pascolo gli animali ferrati posteriormente, i castroni, gli equini ed i bovini di sesso maschile di età superiore ai dieci mesi. I capi di bestiame di sesso maschile presenti nei quarti di pascolo, che compiranno il decimo mese di età, dovranno essere allontanati dai pascoli stessi.

In casi eccezionali, previa autorizzazione del Presidente, potranno essere ammessi al pascolo anche tori e stalloni. In questo caso i proprietari degli animali dovranno presentare apposita domanda con allegato un certificato sanitario dell'animale che ne attesti anche l'idoneità alla monta. Spetta alla maggioranza degli allevatori scegliere la razza dei riproduttori da immettere al pascolo. In caso di parità di voti, la scelta sarà effettuata dalla deputazione agraria con propria deliberazione .

## **ART.12 TASSA DI FIDA PASCOLO**

L'Ente fissa annualmente il canone per ogni capo di bestiame fidato secondo gli usi e le consuetudini locali. Il periodo di fida pascolo, è fissato per come di seguito:

- **Quarto di Fontana Larga:** (apertura primo sabato del mese di aprile-chiusura 31 dicembre );
- **Quarto di Bastianaccio:** (apertura primo maggio-chiusura primo sabato del mese di aprile dell'anno successivo);
- **Quarto di Monte Chiara-Monte Lungo-Santa pace** (apertura primo maggio – chiusura primo sabato del mese di aprile dell'anno successivo) .

Il pagamento della tassa di fida pascolo dovrà essere effettuato entro il mese di marzo di ogni anno, comunque prima dell'immissione degli animali nei territori fidati. In caso di ritardato pagamento e comunque non oltre il 60 giorno dalla scadenza prevista, la tassa per ogni capo di bestiame autorizzato, verrà maggiorata del 20% a titolo di penale.

## **ART. 13 OBBLIGHI**

1. Prima dell'immissione degli animali al pascolo il fidatario dovrà esibire al responsabile incaricato al rilascio dell'autorizzazione del Presidente il certificato veterinario, dal quale risulti che il bestiame è immune da qualsiasi malattia infettiva e diffusiva. Per gli animali di recente acquisto, anche del certificato del Sindaco del comune di provenienza che attesti essere il territorio del comune di provenienza immune da malattie del bestiame; nel caso di malattia contagiosa, il fidatario dovrà isolare gli animali e dovrà adempiere a qualsiasi misura di

profilassi che viene dettata dagli Organi sanitari competenti, sotto pena di revoca dell'autorizzazione per tutto il suo bestiame, senza diritto ad alcun risarcimento della somma pagata.

2. Nel termine di 10 giorni dal rilascio dell'autorizzazione il fidatario farà conoscere agli Organi addetti al controllo (Art.15) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza dei custodi del bestiame (se diversa dal fidatario).
3. Ad ogni richiesta, da parte degli Organi addetti al controllo (Art.15), i custodi dovranno radunare il bestiame per il relativo controllo.

## **ART. 14 PENALIZZAZIONI**

Per le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento si applicano le seguenti penalizzazioni per ogni capo bestiame:

### RIFERIMENTO A SANZIONE MINIMA E MASSIMA APPLICABILE

- Art.9 punto a) € 5,00 - 25,00/capo
- Art.9 punto b) € 5,00 - 50,00/capo
- Art.9 punto c) € 5,00 - 50,00/capo
- Art.9 punto d) € 5,00 - 50,00 /capo;
- Art.9 punto e) € 5,00 - 50,00 /capo;
- Art.9 punto f) € 50,00-100,00 /capo;
- Art.9 punto g) € 50,00-100,00 /capo;
- Art.9 punto h) € 50,00-110,00 a capo in caso di recidiva;
- Art.9 punto i) € 50,00-100,00 a capo in caso di recidiva;
- Art.10 comma 1) € 5,00-50,00/capo
- Art.10 comma 2) € 100,00 - 300,00
- Art.10 comma 4) € 100,00 - 300,00/capo
- art.10 comma 5) € 25,00 - 50,00/capo
- art.10 comma 6) € 150,00 1.000,00

Le sanzioni vanno determinate tenendo conto delle specie dei capi accertati e del numero dei capi non autorizzati, versando la somma alla tesoreria dell'Ente.

Tre violazioni verbalizzate nel corso dello stesso anno comportano la sospensione della fida pascolo per un minimo di tre anni.

I proventi della fida pascolo e delle eventuali sanzioni, saranno utilizzati per la salvaguardia e tutela del territorio dei quarti .

## **ART. 15 CONTROLLI**

I controlli circa il rispetto delle presenti norme sono demandati ai verificatori addetti ai controlli nominati dal Presidente dell'Ente , al Corpo Forestale dello Stato e agli altri Organi di Polizia.

## **ART. 16 NORME PARTICOLARI**

1. Il fidatario non potrà esercitare alcuna azione di rivalsa di danni verso l'Ente concedente nel caso avesse subito morie di animali imputabili a malattie infettive e ciò anche quando dimostri che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo fidato.
2. E' vietata la sub-concessione, pena la revoca della concessione stessa.
3. La realizzazione di recinti è assoggettata al pagamento di una tassa annua, da aggiungersi a quella di Fida, stabilita dalla Deputazione agraria con propria deliberazione.
4. La costruzione di nuovi recinti e/o rimessini, potrà essere autorizzata dal Presidente che ne indicherà l'ubicazione e le dimensioni. Le dette autorizzazioni hanno natura provvisoria e possono essere revocate in ogni momento. In tal caso restano a carico dell'utente la rimessa in pristino dello stato dei luoghi ed ogni altro onere eventuale .

5. Le dimensioni dei nuovi recinti e/o tettoie, saranno rapportate al numero dei capi di bestiame da immettervi, fermo restando che la superficie massima concedibile per ogni capo di bestiame non potrà superare i 10 mq. Per la rimessa del foraggio non potrà essere superata una superficie totale superiore a 20 mq ed un'altezza massima di mt 3,00 .
6. I recinti dovranno essere realizzati a regola d'arte. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di curarne la manutenzione a pena di revoca dell'autorizzazione stessa.
7. I rimessini dovranno essere realizzati con pali di legno, filagne e filo spinato e/o con rete metallica . E' fatto divieto di apporre sui rimessini stessi, cartelli o pannelli di qualunque materiale o foggia e, quelli eventualmente installati sui rimessini esistenti, dovranno essere rimossi previa ordinanza presidenziale. In caso di inerzia provvederà l'ente con spese a carico dei responsabili, applicando una penale da € 5,00 ad € 150,00 in caso di recidiva.

#### **ART. 17**

#### **PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione dell'utenza perché ne possa prendere visione.

#### **ART. 18**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo di questo Ente per quindici giorni consecutivi, munito degli estremi della delibera di approvazione.

#### **ART. 19**

#### **CASI NON PREVISTI NEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, troveranno applicazione le leggi nazionali e regionali.

#### **ART. 20**

#### **VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO**

L'Ente riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione al proprio albo, a norma di legge.

Il Segretario

Il Presidente

AL SIG. PRESIDENTE  
DELL'UNIVERSITA' AGRARIA DI RIANO

IL SOTTOSCRITTO ..... NATO A .....  
IL ..... RESIDENTE IN ..... VIA .....  
N° ....., C.F. .... TEL .....CHIEDE ALLA S.V.  
L'AUTORIZZAZIONE A POTER AFFIDARE N° .....CAPI DI BESTIAME COSI' COME  
DI SEGUITO RIPARTITO:

BOVINI OLTRE 6 MESI N.° .....  
BOVINI CON MENO DI 6 MESI N.° .....  
EQUINI CON MENO DI 6 MESI N.° .....  
EQUINI CON OLTRE 6 MESI N.° .....  
ASINI E MULI CON MENO DI 6 MESI N.° .....  
ASINI E MULI CON OLTRE SEI MESI N.° .....  
ALTRO .....

SUI TERRENI PASCOLIVI DI CODESTO ENTE PER LA STAGIONE PASCOLIVA  
.....20\_\_\_, PAGANDO QUANTO DOVUTO COSI' COME  
PREVISTO DALL'ART. \_\_\_ DEL BANDO DI FIDA .

ALLEGA ALLA PRESENTE la CERTIFICAZIONE SANITARIA COME PER LEGGE.

DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DEL REGOLAMENTO DI FIDA PASCOLO  
DELL'ENTE ED IN PARTICOLARE DELL'ART. 14 E DI ACCETTARNE LE  
PENALIZZAZIONI POSTE A CARICO DI CHI NE VIOLI LE PRESCRIZIONI E  
L'ARTICOLATO.

..... li , .....

IN FEDE

.....

## IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO

### Premesso che:

- questo ente non ha un proprio regolamento per l'esercizio del diritto di uso civico di legnatico che necessita allo scopo di gestire tale diritto nell'interesse della collettività titolare, nonché allo scopo di disciplinare tale settore in relazione al fatto che è in corso di approvazione presso il competente Assessorato regionale il Piano di Assestamento Forestale ai sensi del Regolamento regionale n. 7/2005 .

Udito il Presidente illustrare, articolo per articolo, la bozza del Regolamento posto all'attenzione del Consiglio.

Uditi gli interventi dei Consiglieri , Morelli Metardo, Urbani Vincenzo, Ratari Vito, Brescia Carlo e Morelli Giani .

Visto l'art. 59 del R.D. 332/1928.

Visto l'art. 20 dello Statuto dell'Ente.

Acquisito il parere favorevole ex art. 49 del D.Lgs 267/2000.

Con votazione unanime resa nei modi di legge

### DELIBERA

- 1-di approvare il Regolamento di Legnatico composto da n.14 articoli che allegato alla presente deliberazione né costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2-Di disporre la pubblicazione di tale regolamento all'Albo Pretorio dell'Ente e di farvi la massima diffusione e pubblicità.
- 3-di stabilire che l'entrata in vigore del regolamento così modificato inizierà a far data dall'esecutività della presente deliberazione.

### Il Consiglio Universitario

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 134 del D.Lgs 267/2000, con votazione favorevole unanime, resa separatamente nei modi di legge

### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile



# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'USO CIVICO DI LEGNATICO**

## **CAPO I NORME GENERALI**

### **ART. 1 TITOLARI DEL DIRITTO**

1. Sono titolari del diritto di uso civico, tutti i cittadini residenti nel Comune di Riano.
2. L'uso civico del nucleo familiare è rappresentato dal capofamiglia o dal convivente di maggiore età. In tali casi esso si fa garante del godimento del diritto di usi civici di tutti i propri familiari o conviventi.

### **ART. 2 DIRITTO DI USO CIVICO DI LEGNATICO**

1. L'uso civico di legnatico a favore degli aventi diritto riguarda l'esclusivo utilizzo di legna o ramaglia morta raccolta a terra.

### **ART. 3 PRINCIPIO DI GRATUITA' E CORRISPETTIVO**

1. L'esercizio dell'uso civico è per principio gratuito, fatta salva l'ipotesi prevista dall'art. 46 del Regolamento di esecuzione della L. 16.06.1927, R.D. n. 332 del 26.02.28, ai sensi del quale è possibile imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti secondo le norme vigenti.
2. I proventi eventualmente introitati dall'Università Agraria sono destinati ad interventi volti all'incremento produttivo, al miglioramento ed alla valorizzazione ambientale delle terre, ovvero a favore della collettività di cittadini titolari di uso civico.

## **CAPO II DIRITTO DI LEGNATICO**

### **ART. 4 LIMITI DI RACCOLTA**

1. Ciascun avente diritto, previa autorizzazione del Presidente di questa Università Agraria, potrà raccogliere per esigenze familiari, nei terreni dell'Università Agraria, la legna secca e morta a terra, divelta o stroncata dalle intemperie e dal vento, la ramaglia, nonché i residui provenienti dalle ordinarie utilizzazioni boschive lasciati sul letto di caduta, per una quantità non superiore a 10 q l'anno per ogni nucleo familiare .
2. L'asportazione delle piante secche in piedi o di monconi, così come l'utilizzo delle piante secche a terra, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'ente, che potrà richiedere il pagamento di un eventuale corrispettivo determinato anche mediante ricorso ad asta pubblica.

### **ART. 5 PERIODI E MODALITA' DI RACCOLTA**

1. La raccolta della legna come indicato nel precedente articolo potrà essere effettuata dall'avente diritto nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile (stagione silvana per i cedui) per un numero massimo di gg.7 continuativi e nell'orario dalle ore 9,00 alle ore 15,00.

2. L'uso civico della raccolta di materiale legnatico potrà essere esercitato, previa Autorizzazione dell'ente, a seguito istanza dell'avente diritto (come da allegato A). Per la eventuale depezzatura del materiale legnatico è consentito l'uso di soli attrezzi manuali (accetta, ronca e simili) è fatto assoluto divieto introdurre nel bosco attrezzi meccanici (motosega e simili). E' altresì vietato l'accesso nelle zone boscate dell'ente con automezzi a motore di qualsiasi specie.

#### **ART. 6**

##### **DIVIETO DI COMMERCIO**

1. È proibito l'asporto fuori dal Comune di Riano della legna raccolta nei boschi dell'Università Agraria ed è vietato commercializzare la legna raccolta per uso civico a qualsiasi titolo.
2. Nell'istanza l'avente diritto all'uso civico dovrà indicare il luogo di deposito e di utilizzo del materiale legnatico.

#### **ART. 7**

##### **PRELIEVO E TRANSITO CON AUTOMEZZI**

1. Per l'esercizio del diritto all'uso civico di legnatico gli utenti sono autorizzati al transito ed alla sosta con autoveicoli lungo le strade di accesso al bosco, in giornate non piovose e con la sede stradale idonea con esclusione di qualsiasi mezzo dotato di cingoli.
2. È assolutamente vietato il transito fuori dalle strade e dalle piste di esbosco.

#### **CAPO III**

##### **VIGILANZA E SANZIONI**

#### **ART. 8**

##### **VIGILANZA**

1. La vigilanza relativa al rispetto delle norme del presente regolamento spetta al personale del Corpo Forestale dello Stato e a quello incaricato da questa Amministrazione.

#### **ART. 9**

##### **PENALIZZAZIONI**

Ogni infrazione al presente regolamento, salvo che non sia prevista e punita da leggi o regolamenti speciali in materia o da norme del codice penale sarà punita con una penalizzazione che va da un minimo di € 25,00 e nel massimo di € 500,00, oltre alla penalizzazione accessoria della non assegnazione di legnatico per i due anni seguenti.

1. Il trasgressore è inoltre tenuto al risarcimento dei danni verso la parte lesa.
2. I proventi dalle penali per violazione del presente regolamento, saranno introitati dall'Università Agraria ed utilizzati per il miglioramento del servizio di vigilanza e controllo del patrimonio boschivo.

#### **ART. 10**

##### **SEQUESTRO DEL MATERIALE**

1. Chiunque si impossessa di materiale legnoso nella proprietà dell'Università Agraria con modalità non contemplate nei precedenti articoli sarà denunciato all'A.G.

2. È sempre disposto il sequestro del materiale legnatico nei confronti di coloro i quali contravvengono alle disposizioni di cui al presente regolamento.

#### **CAPO IV NORME TRANSITORIE E FINALI**

##### **ART. 11**

##### **PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione dell'utenza perché ne possa prendere visione.

##### **ART. 12**

##### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo di questo Ente per quindici giorni consecutivi, munito degli estremi della delibera di approvazione.

##### **ART. 13**

##### **CASI NON PREVISTI NEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, troveranno applicazione le leggi nazionali e regionali.

##### **ART. 14**

##### **VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO**

L'Ente riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione al proprio albo, a norma di legge.

*Il Segretario*

*Il Presidente*

Al Presidente  
DELL'UNIVERSITA' AGRARIA DI RIANO

**Oggetto: Uso civico di materiale legnatico.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
e residente a Riano, in Via/C.da \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, C.F.  
\_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per la disciplina dell'uso  
civico di legnatico, chiede alla S.V. l'autorizzazione per la raccolta di materiale legnatico  
nel periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ nel bosco denominato \_\_\_\_\_ in  
località \_\_\_\_\_ da destinare al solo esclusivo uso familiare, impegnandosi a  
non commercializzarlo a qualsiasi titolo.

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così  
come stabilito dall'art.76, nonché di quanto previsto dall'art.75 del D.P.R.445/2000,  
dichiara che:

1. il proprio nucleo familiare è composto da n. \_\_\_\_ persone;
2. per il trasporto del materiale legnatico utilizzerà \_\_\_\_\_;
3. il legnatico dopo la raccolta sarà depositato in Via \_\_\_\_\_ ed utilizzato in  
Via \_\_\_\_\_.

Dichiara altresì di essere consapevole delle norme contenute nel regolamento dell'Ente  
per il diritto di uso civico del legnatico ed in particolare di quanto disciplinato dall'art. 9 di  
tale regolamento.

Riano, \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_